

SCHEMA DI STATUTO

della società
Irpiniambiente S.p.a.

Titolo I

(Denominazione, Sede Sociale, Durata, Oggetto)

Art. 1) Denominazione

1. Esiste, giusto atto cessione quote REP, una società per azioni, denominata Irpiniambiente S.p.A., ad intero capitale pubblico posseduto dagli Enti pubblici locali di seguito indicati:

- 1) Comune di, quota di partecipazione al capitale sociale pari a % (n. _____ azioni),
- 2) Comune di, quota di partecipazione al capitale sociale pari a % (n. _____ azioni),
- 3)

tutti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino (ATO Avellino) - Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituito con Legge Regionale n.14 del 2016.

Sono e possono essere azionisti di Irpiniambiente s.p.a. solo enti pubblici territoriali, appartenenti all'ATO Avellino, sui cui territori la società dovrà svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Nella Società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli sopra descritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione trasformazione anche eterogenea ripiano o aumento di capitale.

La Società è costituita e opera in conformità al modello *in house providing*, così come delineata dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.

La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali Soci è finalizzata alla gestione dei servizi e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i Soci.

La società svolge la propria attività prevalentemente nel territorio di competenza e a favore degli Enti Pubblici Locali soci soddisfacendo le esigenze produttive interne ovvero i bisogni della collettività di riferimento dei singoli Enti pubblici soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti.

Art. 2) Sede sociale

1. La Società ha sede legale in _____, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter disposizione di attuazione al codice civile.
2. Restano di competenza dell'assemblea dei soci lo spostamento della sede, nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie nell'ambito del territorio dell'ATO Avellino.
3. L'Organo Amministrativo potrà istituire, previa adozione degli adempimenti di legge, sedi operative, uffici di rappresentanza, filiali ed agenzie nel territorio in cui la società opera.
4. Il domicilio dei soci, del Consiglio di Amministrazione e dei sindaci, per ciò che attiene ai rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali. Ogni variazione dovrà essere trascritta sui libri sociali a cura dell'organo amministrativo.

Art. 3) Durata

1. La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2060** e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci che potrà deliberare anche lo scioglimento anticipato della società.

Art. 4) Oggetto sociale

1. Ai sensi ed in attuazione della Legge Regionale Campania n. 14 del 26 maggio 2016 e successive modificazioni e integrazioni, delle Linee Guida in materia di affidamento del Servizio Rifiuti emanate dalla stessa Regione Campania in data 28/5/2021, nonché in attuazione della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/2/2014, del d. l.g.s. n. 36 del 2023 e successive modificazioni e integrazioni, della giurisprudenza europea e nazionale sull'in house providing, del D.Lgs. n.175 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, della l. 221 del 17/12/2012, delle Linee Guida ANAC e del D. Lgs. del 23 dicembre 2022 n.201, la Società svolge la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, così come definita dall'art.7, comma1, lett. b) della L.R. n.14/2016, nei Comuni dell'ATO Avellino e a favore di ogni altro Ente Pubblico soddisfacendo, per questi ultimi, anche singoli segmenti del ciclo.
2. La società è tenuta a svolgere l'attività prevalente in favore degli enti locali soci di modo che il fatturato della società sia per oltre l'80% (ottanta per cento) effettuato per le prestazioni ai comuni soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
3. In attuazione degli scopi di cui al precedente punto, la Società, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, potrà effettuare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna delle seguenti attività:
 - a. la gestione degli impianti, dei beni e delle altre dotazioni acquisite e/o conferite dall'ATO Avellino e/o dai Soci ovvero *gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio e i nuovi impianti realizzati dai Comuni nell'ambito della programmazione economica regionale, nazionale e*

comunitaria, ivi compresi le discariche e gli impianti di trattamento e smaltimento;

- b. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non pericolosi);
- c. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei rifiuti;
- d. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di cogenerazione (energia elettrica ed energia termica) e di reti di teleriscaldamento;
- e. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti energetici di trattamento con riutilizzo anche di fonti rinnovabili o rifiuti;
- f. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di sistemi di raccolta, stoccaggio e trattamento, dei centri di compattazione, delle trasferenze, dei centri di raccolta, dei centri per il riutilizzo ed il riuso (CIRO) o di altri impianti anche di proprietà dei Comuni e strumentali al ciclo integrato dei rifiuti, nonché di impianti di selezione, smaltimento e compostaggio;
- g. la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il trattamento, il recupero, il riutilizzo, la termocombustione ed ogni forma di smaltimento, compresi le discariche e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di qualsiasi specie e natura;
- h. la progettazione, la costruzione e/o la gestione:
 - di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per la selezione ed il recupero dei rifiuti ingombranti;
 - di impianti e di tutte le strutture ad essi connesse per il recupero del R.A.E.E.;

- di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico, inerenti la gestione e la salvaguardia ambientale e comunque a valenza ecologica ed ambientale, oltre alla bonifica di aree ed ambienti inquinati;
- i. il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclaggio, lo stoccaggio, il deposito temporaneo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, nonché la commercializzazione dei prodotti derivati, ivi compresa l'energia derivata dagli impianti di cui ai punti precedenti;
- l. le attività di gestione tecnico manutentiva di impianti connessi e strumentali all'oggetto sociale;
- m. l'elaborazione di progetti e attività per ridurre i consumi energetici, per incentivare lo sviluppo di energie rinnovabili e la realizzazione e/o gestione di interventi nel campo dei servizi energetici;
- n. le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e ogni altro intervento di bonifica e/o ripristino ambientale dei siti inquinati nell'ambito del territorio di pertinenza dell'ATO Avellino;
- o. le attività di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi al fine di adempiere agli scopi societari;
- p. i servizi strumentali e/o complementari a quelli di igiene urbana finalizzati alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria;
- q. tutte le attività strumentali e connesse alla gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà dell'ATO Avellino o dei Soci comunque acquisiti dalla stessa per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento ed il riciclaggio dei rifiuti;

- r. la gestione e riscossione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni o rinnovi a seguito di normativa di settore;
 - s. attività di formazione in favore dei propri dipendenti sulle materie di cui al presente statuto;
 - t. attività di consulenza e progettazione, anche in favore dei Comuni soci e dell'ATO Avellino, aventi ad oggetto la costruzione dei centri di raccolta, dei centri per il riutilizzo ed il riuso (CIRO) e di tutti gli altri impianti, anche di proprietà dei Comuni, strumentali al ciclo integrato dei rifiuti;
 - u. la gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: la raccolta, il trasporto, lo spazzamento, l'intermediazione e la commercializzazione dei rifiuti urbani e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata, il trattamento e il riutilizzo dei medesimi, nonché il controllo delle discariche e degli impianti dopo la chiusura e, ove necessario, la bonifica di aree ed ambienti inquinati e degradati, mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione; le attività accessorie e funzionali alla stessa gestione dei rifiuti;
4. L'attività della Società deve essere uniformata ai criteri della trasparenza, efficacia, efficienza, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale – ivi compresa quella emanata in fase emergenziale – e regionale di settore. L'esercizio di attività non costituenti servizio pubblico locale di rilevanza economica potrà essere svolta, previa comunicazione ai soci, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto, i quali provvederanno ad accertare se ciò possa provocare pregiudizio alla Società.

5. Inoltre, la Società potrà sostenere e/o realizzare progetti e/o iniziative che abbiano per scopo prevalente la diffusione tra i cittadini di culture e comportamenti ecocompatibili, anche in attuazione di direttive e finanziamenti, con particolare riferimento ad incontri informativi annuali, da organizzarsi e tenersi con la popolazione scolastica dell'intero territorio provinciale, al fine di concorrere alla formazione di una consapevole etica ambientale.
6. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - compiere tutte le operazioni industriali, mobiliari ed immobiliari, commerciali, previa constatazione dell'utilità e necessità da parte dell'organo amministrativo, nonché tutte le operazioni bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
 - promuovere sinergie volte al miglioramento dei processi e delle attività aziendali con gli ATO della Regione Campania. Non sono comunque da escludere iniziative sinergiche con gli ATO dell'intero territorio italiano;
 - provvedere alla fornitura e realizzazione di impianti e fabbricati ed altre opere edili necessarie all'installazione e/o alla gestione dei prodotti, sistemi e servizi predetti, anche rilevando aree e stabilimenti per ampliarli, trasformarli e riattivarli;
 - prestare garanzie reali esclusivamente per obbligazioni proprie;
 - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società abilitate, concedendo le opportune garanzie;
 - affidare a terzi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

7. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dai Soci, che potranno incrementarsi nel numero sempre che siano comuni appartenenti all'ATO Avellino, non potendosi dar luogo a cessioni o ad ingressi nella società in favore né di altri soggetti pubblici né di soggetti privati.
8. Resta fermo che all'ATO Avellino, nell'ambito delle competenze attribuite dalle leggi ordinarie e dalle leggi regionali, è attribuita l'attività di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani sul proprio territorio in relazione agli impianti, alle infrastrutture ed alle attività di spazzamento, raccolta, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani.
9. I soci potranno formulare, in qualsiasi momento, atti di indirizzo vincolanti per la società al fine di garantire la massima efficienza ed economicità della Società, le strategie e le politiche aziendali, ovvero modificare i medesimi atti di indirizzo, anche in riferimento alle modalità di gestione del o dei servizi in corso.

La Società assicura agli Enti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti;
10. Rientrano nell'oggetto anche i servizi e le attività sopra non espressamente elencati, ma comunque complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative oltre ad ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali, ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D. Lgs. 175/2016, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti;
11. La società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge,

affidare a terzi singole fasi dell'attività dei servizi pubblici locali ad essa affidati;

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni - Finanziamenti

Art. 5) Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in euro _____ (€ _____, zero, zero), diviso in numero di _____ (_____) azioni nominative del valore nominale di euro _____ (€ _____) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e del presente Statuto.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura, secondo le disposizioni del codice civile.
4. L'assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Organo Amministrativo, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione. La delibera di aumento del capitale sociale è assunta dall'Organo Amministrativo in esecuzione di detta delega e dovrà essere redatta da un notaio e depositata ed iscritta a norma dell'art.2436 c.c.
5. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'Organo Amministrativo con le modalità dallo stesso stabilite nell'interesse della società nel rispetto della normativa vigente.
6. Sulle somme dovute dai soci per il pagamento delle quote in ritardo con i versamenti decorre l'interesse legale; al socio moroso si applica la disciplina prevista dal codice civile.

Art. 6) Caratteristiche delle quote e diritti dei soci

1. Le quote sono nominative, indivisibili, trasferibili solo ai comuni appartenenti all'ATO Avellino, ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.
2. La qualifica di socio comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, ivi compresi i regolamenti societari, anche se approvati anteriormente all'acquisizione di detta qualifica;
3. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione ai sensi di legge;
4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno di essi posseduta alla data della delibera di aumento del capitale sociale;
5. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle quote di nuova emissione può essere escluso o limitato con la stessa delibera di aumento del capitale sociale.

Art. 7) Partecipazione dei soggetti alla società

1. Possono partecipare alla società i Comuni appartenenti all'ATO Avellino;
2. L'ingresso di nuovi Comuni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti al precedente comma 1, potrà essere progressivo, come stabilito dalla Legge Regionale Campania n. 14/2016 art. 26 bis comma 9, e potrà avvenire a seguito di cessione di parte della quota detenuta dai soci.

Art. 8) Trasferimento di quote

1. I Comuni appartenenti all'ATO Avellino, partecipano alla società con un numero di quote proporzionali agli abitanti. Qualora successivamente alla costituzione della Società un Comune, di cui al

comma 1 del precedente art. 7, facesse richiesta di acquisto quote societarie, i Comuni proprietari di quote maggiori rispetto al numero di abitanti sono tenuti a cederle proporzionalmente agli abitanti. Più precisamente i soci dovranno trasferire, ai Comuni che ne faranno richiesta, le quote in eccesso rispetto al numero di abitanti.

2. I Comuni che intendono acquistare le quote della società devono fare richiesta a mezzo PEC all'Organo Amministrativo di Irpiniamambiente s.p.a.. Le quote che potranno richiedere sono almeno pari al numero di abitanti.
3. L'Organo Amministrativo, individua il/i Socio/i che deve/no trasferire le quote al Comune che ne ha fatto richiesta, partendo dal Socio che detiene più quote rispetto agli abitanti, informandolo previamente – con PEC – delle condizioni di cessione, specificando la quota che deve trasferire, il nome dell'Ente o degli Enti disposti all'acquisto, nonché il valore e le altre condizioni di trasferimento.

Qualora un socio intenda trasferire le proprie quote, dovrà previamente – con PEC – informare l'Organo Amministrativo delle condizioni dell'offerta, nonché il valore e le altre condizioni di trasferimento.

4. L'organo Amministrativo, nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, provvederà ad inviare al domicilio dei soci, nonché ai Comuni appartenenti all'ATO Avellino, il ricevimento della comunicazione stessa, con indicate le condizioni del trasferimento, il nome del Comune/i cedente e il valore concordato, allegandovi copia della predetta comunicazione. Il tutto a mezzo PEC. Hanno prelazione all'acquisto i Comuni non Soci.
5. Il pagamento delle quote dovrà essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo di poter procedere all'acquisto.

6. L'efficacia dei trasferimenti delle quote nei confronti della società, è subordinata all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non comporti violazione di quanto previsto dal presente Statuto ed in particolare dall'art. 7 dello statuto stesso.

Art. 9) Recesso

1. Hanno diritto di recesso i soci nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso non spetta ai soci nelle ipotesi previste dal 2° comma dell'art. 2437 C.C..

Art. 10) Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili e conferiscono ai possessori i conseguenti diritti previsti per legge.

La società ai sensi dell'art. 2346 c.c., comma 1, non ha l'obbligo di emettere titoli azionari.

2. Possono detenere azioni soli i Comuni appartenenti all'ATO Avellino che provvedono per il tramite della Società alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

Art. 11) Obbligazioni - Finanziamenti - Patrimoni destinati

1. La Società può emettere, a norma e con le modalità di legge, azioni e obbligazioni nominative. Le azioni non possono essere oggetto di trasferimento per effetto del quale venga meno al capitale sociale il vincolo di appartenenza esclusiva ai Comuni dell'ATO Avellino.
2. La Società potrà acquisire finanziamenti dai soci a titolo gratuito e/o con obbligo di rimborso della somma versata, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo III

Art. 12) Organi sociali

2. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri;

c) il Collegio sindacale;

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci e oltre ad esercitare il controllo sull'andamento, l'organizzazione e il funzionamento della società, esercita il controllo analogo congiunto sulla società quale espressione della volontà dei soci enti locali in deroga all'art. 2380 bis C.C. come consentito dall'art. 16 commi 1 e 2 lettera a) D. Lgs. 175/16, avvalendosi del Comitato di Controllo Analogo come indicato nell'art. 28.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di legge.

L'assemblea è di regola convocata presso la sede legale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Essa deve comunque essere convocata nell'ambito territoriale degli Enti locali soci.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale ovvero almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale qualora i soci richiedenti siano più di 15 (quindici) o, in difetto, dal Collegio Sindacale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Se gli Amministratori, o in loro vece i Sindaci, non provvedono, la convocazione dell'assemblea è ordinata con decreto del Presidente del

Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione, deliberata collegialmente dall'Organo Amministrativo dovrà essere sottoscritta dal Presidente o da uno degli amministratori.

L'avviso deve essere inviato a tutti gli aventi diritto all'indirizzo risultante dai relativi libri sociali a mezzo di lettera raccomandata A/R, telegramma, telefax, e-mail, posta elettronica certificata, garantendo la prova dell'avvenuta ricezione, pervenuti ai destinatari almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano nel rispetto del metodo collegiale anche mediante mezzi di televideoconferenza da remoto a condizione:

- 1) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare con tutti i mezzi ritenuti necessari od opportuni l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati;
- 2) che sia consentito al Presidente, al segretario ed a tutti gli altri soggetti partecipanti alla riunione, ivi compresi amministratori e sindaci, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- 3) che tutti i partecipanti possano seguire e partecipare alla discussione in tempo reale, facendo verbalizzare i propri interventi;
- 4) che in difetto di uno o più dei presupposti di cui sopra il Presidente possa dichiarare non regolarmente costituita la riunione assembleare;
- 5) che nell'avviso di convocazione vengano indicate le modalità di partecipazione ai lavori assembleari da parte degli aventi diritto.

Verificandosi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Nell'avviso di convocazione potranno essere fissati altro giorno ed ora per l'eventuale seconda convocazione. L'assemblea sarà tuttavia valida, anche senza le formalità di cui sopra qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo salvo il diritto di opposizione, in conformità al penultimo comma dell'articolo 2366 C.C..

ART. 15 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'assemblea soltanto i soci cui spetta il diritto di voto regolarmente iscritti a libro soci. Possono altresì intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto non ancora iscritti a libro soci che abbiano contestualmente depositato i certificati azionari presso la sede sociale.

Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

ART. 16 - DELEGA

Ogni socio, che si sia messo in condizione di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da terzi, salvo i divieti di legge, mediante semplice delega scritta da conservarsi agli atti della società.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'assemblea di prima convocazione è valido anche per la seconda convocazione.

ART. 17 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente, dal Consigliere con maggiore anzianità di carica od, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

Il soggetto che presiede l'Assemblea nominerà il segretario.

ART. 18 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

E' devoluta al Presidente dell'assemblea la constatazione del diritto del socio a parteciparvi e dei voti spettantigli in proprio e per delega, nonché la constatazione della legale costituzione dell'assemblea e tutto quanto in genere gli compete a norma dell'art. 2371 c.c.. Il Presidente regola la procedura delle discussioni e delle votazioni.

ART. 19 - QUORUM

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti indicati all'art. 2364 c.c..

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta a norma dell'art. 2368 1° comma C.C. ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci stessi.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e sull'emissione di obbligazioni.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sull'emissione di strumenti finanziari ex artt. 2346 ultimo comma e 2349 C.C. e sull'emissione di prestiti obbligazionari convertibili ex art. 2420 bis C.C., adotta, infine, la deliberazione costitutiva di patrimonio destinato e l'eventuale emissione di strumenti finanziari di partecipazione all'affare di cui all'art. 2447 ter C.C..

L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale ad eccezione delle delibere riguardanti l'introduzione o soppressione di clausole compromissorie per le quali occorrerà il consenso di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ART. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata per ragioni di adeguatezza organizzativa da un Consiglio di Amministrazione composto da **tre** membri, tutti nominati con le modalità di cui al successivo articolo 21.

In ossequio ai principi ed alle disposizioni in materia di pari opportunità il Consiglio di Amministrazione dovrà per almeno un terzo essere costituito dal genere meno rappresentato.

Gli Amministratori, che sono rieleggibili e durano in carica **tre** esercizi, debbono essere scelti tra persone che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti o aziende pubbliche e private, nei settori di attività della società.

Non possono essere nominati amministratori coloro che incorrono nelle condizioni di incandidabilità e ineleggibilità previste dalla legge vigente.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa al Vice Presidente e al Presidente del Collegio Sindacale.

L'importo complessivo dei compensi spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea, ferme restando le disposizioni di Legge.

Gli Amministratori sono revocati dall'Assemblea che li ha nominati, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

ART. 21 - NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soggetti individuati dai soci azionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, previa acquisizione di manifestazione di interesse.

Salva diversa deliberazione unanime dell'Assemblea degli azionisti, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà, a favore di coloro che hanno presentato manifestazione di interesse e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, secondo il seguente procedimento:

a) almeno tre giorni prima della data fissata per l'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione ciascun azionista potrà presentare per iscritto una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi meno uno. Le liste dovranno includere candidati di genere diverso in modo da garantire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispettosa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza di genere.

A tale scopo nella lista dei candidati dovranno essere inseriti soggetti di genere diverso. Unitamente alla lista dovrà essere presentato per ciascun candidato presentato nella lista medesima il curriculum vitae nonché dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura con contestuale attestazione, sotto sua responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;

b) in ogni caso all'atto della riunione assembleare dovranno essere proposte almeno 2 liste aventi le caratteristiche sopra indicate in modo da consentire l'elezione di un rappresentante della minoranza;

c) ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

d) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, ecc., secondo l'ordine del candidato nella lista;

e) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria unica decrescente;

f) risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

g) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

h) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la rappresentanza di genere, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera d). Si procede quindi alla sostituzione del candidato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere non rappresentato che risulterebbe non eletto e appartenente alla medesima lista.

Il Consiglio, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente, per l'esercizio di attività vicaria rispetto al Presidente senza riconoscimenti di compensi aggiuntivi .

ART. 22 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine della lista del consigliere decaduto o dimissionario il candidato successivo a suo tempo non nominato, assicurando in ogni caso il rispetto della rappresentanza dei generi. A tal fine, qualora il candidato della lista dell'Amministratore da sostituire risultasse di genere diverso da quello da rappresentare all'interno del Consiglio di Amministrazione, verrà nominato, senza vincoli di lista, il candidato del genere da rappresentare che nelle elezioni, di cui all'art. 21, abbia riportato il quoziente più elevato o in mancanza di candidati del medesimo genere, l'Assemblea procederà ad una elezione suppletiva del componente mancante. Altrettanto l'Assemblea nominerà all'unanimità il componente da sostituire quando il CdA è stato nominato all'unanimità (art. 21).

Qualora per dimissioni o per qualsivoglia altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà

dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo anche da un solo componente del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, all'indirizzo notificato alla società, contenente l'indicazione di luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun Consigliere ed a ciascun Sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

A tal fine il Presidente verificherà mediante l'elenco fornitogli dal fornitore di accessi internet che tutti gli amministratori e sindaci abbiano ricevuto l'avviso.

Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via telefax o posta elettronica, almeno 24 ore prima.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi in carica.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa solo se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità

di votazione; le deliberazioni devono essere adottate per appello nominale o per alzata di mano; i Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei presenti ai fini della votazione;

essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta; i Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adunanza.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione stesso anche al di fuori dei suoi membri; in caso di assenza o impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (teleconferenza, videoconferenza, ecc.) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In questo caso la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario.

ART. 24 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea e dell'approvato piano industriale nonché delle procedure sul controllo analogo previste dal successivo art. 28, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti di disposizione che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 C.C., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

La gestione organizzativa comprensiva tra gli altri dell'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi, contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa a norma del 2° comma dell'art. 2086 C.C. compete esclusivamente agli Amministratori e nella fattispecie al Consiglio di Amministrazione.

L'Organo amministrativo collegiale potrà delegare ad uno dei suoi componenti e/o al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea, in tutto o in parte, la gestione operativa o quella organizzativa, nel rispetto delle vigenti norme di legge. In tale ipotesi il soggetto delegato avrà il dovere di riferire periodicamente (almeno una volta al quadrimestre) ai soci ed ai restanti amministratori ogni evento significativo (di rilievo) riscontrato nell'esercizio della delega.

ART. 25 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, come nominato secondo il precedente art. 21 dall'Assemblea o dal Consiglio d'Amministrazione all'interno del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età. L'esercizio di tali attività vicarie non consente il diritto al riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ART. 26 - DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio può, nelle forme di legge e sentita l'Assemblea che esprime parere vincolante, nominare un Direttore Generale determinandone i poteri, le attribuzioni ed il compenso.

Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Al direttore spetterà inoltre dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni nonché la corrispondenza relativa e comunque di sua competenza.

ART. 27 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi, uno dei quali di diverso genere e da due Sindaci supplenti, uno dei quali di diverso genere.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentrerà il membro supplente più anziano in ordine di età, sempre che non si debba garantire il rispetto della rappresentanza dei generi all'interno del Collegio.

Il membro supplente resterà in carica fino alla successiva assemblea che provvederà alla sostituzione del Sindaco cessato, nel rispetto della rappresentanza dei generi all'interno del Collegio.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili una sola volta.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La nomina del collegio sindacale avviene con le stesse modalità di elezione del consiglio di amministrazione e previa acquisizione di manifestazione di interesse. Due sindaci effettivi e due supplenti sono tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (lista di maggioranza) e il terzo è tratto dalla lista risultata seconda (lista di minoranza); la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco eletto dalla minoranza.

L'assemblea ha il compito di determinare il compenso, che non può eccedere le tariffe professionali in vigore.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina di fonte legale ovvero regolamentare ovvero ancora amministrativa e dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci

Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate ai sensi degli articoli da 2403 a 2409 del C.c.

Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile ai sensi del comma 3 dell'art. 2409 bis del C.C.

Il Collegio è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

ART. 28 - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DEGLI ENTI LOCALI AZIONISTI

28.1. Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci.

28.2. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

28.3. Il numero dei componenti del Comitato per il Controllo Analogo è stabilito in numero di 9 (nove); i suddetti componenti sono nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci nella figura del Legale Rappresentante (Sindaco); essi sono eletti nella prima Assemblea utile degli azionisti in modo da garantire un'adeguata rappresentatività territoriale; l'elezione viene svolta a scrutinio segreto e con voto limitato (ogni azionista può indicare un nominativo), risultano eletti i 9 che hanno riportato il maggior numero di voti. Nella scelta dei componenti deve essere garantita la parità di genere, se rappresentati nell'Assemblea dei Soci.

Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del comitato di controllo analogo.

28.4. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso gli enti che rappresentano.

28.5. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

28.6. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

28.7 La funzione di controllo analogo dei Soci sulla società è intesa come vigilanza analoga a quella svolta istituzionalmente sull'attività dei propri uffici e mirata ad assicurare che i servizi della Società siano strumentali alle finalità statutarie ed alla strategia dei Soci. Tale funzione è conforme alle definizioni previste dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 36/2023 unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022 e dalle direttive di Anac.

Nello specifico il Comitato esercita le funzioni di indirizzo e controllo attraverso:

- a) la definizione delle strategie e l'assegnazione degli obiettivi e delle finalità di breve e medio periodo che la Società partecipata deve perseguire;
- b) la verifica della loro attuazione e della strumentalità rispetto alla mission dei soci,
- c) l'individuazione e la verifica dei corretti comportamenti degli organi della Società partecipata, improntati a criteri di collaborazione e trasparenza nei confronti dei Soci;
- d) la verifica che la gestione della società sia improntata a criteri di efficacia ed efficienza.

28.8 La Società assicura al Comitato le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, allo Statuto ed a quant'altro necessario affinché possa essere consentita agli stessi l'esecuzione del Controllo Analogico.

In particolare, garantisce:

- a) lo svolgimento delle attività affidate nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
- b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;

La Società dovrà garantire l'osservanza di tutti gli obblighi normativi e, in particolare, nelle specifiche materie:

- a) Affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- b) Assunzioni di personale;
- c) Diritto di accesso agli atti della Società partecipata, trasparenza e anticorruzione.

28.9 Il Controllo Analogico si articola in quattro tipologie:

- a) Controllo giuridico-normativo in relazione all'applicazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e, comunque, nell'esercizio delle attribuzioni previste dalla legge;
- b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale: attraverso il monitoraggio preventivo, contestuale e consuntivo dei fatti gestionali;
- c) Controllo di efficienza ed efficacia: teso a misurare la qualità dei servizi erogati;
- d) Controllo sulla gestione: finalizzato all'attuazione degli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati.

28.10 Il Comitato per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) Controllo ex-ante - indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) Controllo contestuale - monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- c) Controllo ex-post - verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogico vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dal presente Statuto.

28.11 Controllo ex-ante

In fase di indirizzo, il Comitato per il controllo analogo verifica l'adozione degli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali (statuto, piano industriale, piano di sviluppo, relazione programmatica pluriennale, atti di amministrazione straordinaria), nonché degli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) e dei regolamenti di gestione. Il Comitato per il controllo analogo garantisce, altresì, il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto, orientando ed indirizzando l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica.

La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti di progettazione individuati dal Comitato per il controllo analogo.

28.12 Controllo contestuale

In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità quadrimestrale una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

Il Comitato per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere.

Il Controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio dei report periodici aziendali, di cui al co. 1, nei quali viene illustrato:

- a) lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
- b) l'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale.

Il Comitato per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla Società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività e sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

28.13 Controllo ex-post

In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società.

28.14 Il Collegio Sindacale può essere invitato alle riunioni organizzate dal Comitato per il controllo analogo.

Per le proprie finalità, il Comitato per il controllo analogo può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni del Collegio Sindacale.

28.15 Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è presieduto dal Presidente. Di norma gli incontri si effettuano quadrimestralmente.

L'ordine del giorno di ogni seduta è definito dal Presidente del Comitato.

Il Comitato viene convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo nei casi di urgenza in cui può essere convocato con un preavviso di soli 3 giorni.

Per la convocazione non sono richieste particolari formalità, ma è privilegiato l'utilizzo della posta elettronica. In ogni caso la convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione.

Ai fini della riunione il Presidente del Comitato invia ai componenti l'ordine del giorno, nonché l'eventuale documentazione di supporto per

un'adeguata conoscenza e valutazione degli argomenti oggetto della riunione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento, la documentazione di supporto potrà essere fornita direttamente in riunione.

28.16 I componenti del Comitato per il controllo analogo devono intervenire di persona alle riunioni e non possono conferire delega o farsi rappresentare da altri. Le riunioni del Comitato per il controllo analogo possono essere validamente tenute in audio conferenza o audiovideoconferenza, o altri strumenti purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a partecipare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione.

Il Presidente, con il consenso dei componenti, può invitare a partecipare alla riunione l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale e altri soggetti interni e/o esterni alla Società la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

Per la validità delle sedute del Comitato per il controllo analogo regolarmente convocate occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che viene trascritto su apposito libro e che il Comitato per il controllo analogo invierà all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale oltre che a tutti i Soci. Il libro può essere tenuto in base alle tecnologie dell'informazione.

Per l'esercizio delle proprie attività e per tutti gli adempimenti connessi il Comitato per il controllo analogo si avvale di un ufficio di segreteria messo a disposizione dalla Società.

28.17 Nell'esercizio delle funzioni di controllo analogo previste al punto 28.11 e seguenti, il Comitato per il controllo analogo riceve

dall'Organo Amministrativo ed esamina gli atti e provvedimenti societari distinti secondo le seguenti tipologie:

a) Atti strategici e programmatici pluriennali:

- statuti e loro modifiche
- piani industriali
- piani di sviluppo
- relazioni programmatiche pluriennali
- atti di amministrazione straordinaria

b) Atti di pianificazione:

- relazione programmatica annuale (piano delle performance, obiettivi, indicatori ecc.)
- budget economico finanziario e del personale
- piano investimenti
- programma acquisti e forniture beni servizi e lavori
- regolamenti di gestione

c) Atti consuntivi:

- Relazione semestrale
- Bilancio di esercizio (compresi raggiungimento di obiettivi, indicatori ecc.)

Il Comitato per il controllo analogo, nell'esercizio delle funzioni, potrà agire anche su sollecitazione del singolo socio con riferimento al complesso della gestione o a singoli progetti.

28.18 Il Comitato per il controllo analogo, autonomamente o attraverso sollecitazione del singolo socio, è dotato di poteri di controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo Amministrativo. La frequenza e le modalità di attuazione di tali controlli sono preventivamente concordate tra il Comitato ed i referenti gestionali della Società, che dovranno partecipare attivamente a tali attività per garantirne il buon esito.

28.19 I componenti del Comitato per il controllo analogo sono tenuti al segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per lo

svolgimento del loro incarico. Gli stessi sono tenuti altresì al rispetto delle regole adottate dalla Società per la diffusione dei documenti e delle informazioni suddette, secondo le modalità previste dalle specifiche procedure interne inerenti alla gestione ed al trattamento di informazioni riservate.

ART. 29 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni, ovvero qualora circostanze particolari lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 30 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare, in tutto o in parte gli utili distribuibili a nuovi investimenti e al miglioramento dei servizi affidati alla società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo i programmi indicati dall'assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

ART. 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento, a qualunque causa esso sia dovuto, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, gli emolumenti e dettando le norme per la

liquidazione in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti del C.C.

ART. 32 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque controversia fra azionisti, ovvero fra azionisti e società in ordine ai rapporti sociali, che abbia per oggetto diritti disponibili a norma di legge, fatta eccezione per quelle di inderogabile competenza della Autorità Giudiziaria, e per quelle per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà in ogni caso secondo diritto. Il ricorso alla procedura arbitrale è promosso dalla parte che vi ha interesse mediante domanda di arbitrato, notificata alle altre parti.

Il Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di _____ che designerà altresì il Presidente del Collegio, e provvederà all'eventuale sostituzione dei membri cessati dall'ufficio.

La presente clausola compromissoria ha ad oggetto anche le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci della società, ovvero nei loro confronti.

L'arbitrato avrà natura rituale in ogni caso.

Il Collegio avrà sede in _____ e godrà dei più ampi poteri regolamentari in ordine alla procedura. Esso delibererà a maggioranza. Le deliberazioni del Collegio saranno obbligatorie per le parti, ancorché uno degli Arbitri rifiuti di firmarla.

Il Collegio determinerà altresì i criteri di ripartizione delle spese e dei compensi, tanto se competenti al Collegio, quanto se competenti ai difensori delle parti.

Per quanto non previsto dalla presente clausola, si applicheranno le norme di legge.

Foro competente in via esclusiva, per ogni controversia non demandata agli arbitri sarà il Tribunale di _____.

